

REGOLAMENTO (CEE) N. 3813/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il mercato interno previsto dall'articolo 8 A del trattato comporta, a decorrere dal 1° gennaio 1993, uno spazio senza frontiere interne; che l'applicazione del regime agromonetario basato:

- sul regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾,
- sul regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽⁵⁾,
- sul regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁶⁾,
- sul regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie⁽⁷⁾,

esige l'esecuzione di controlli alle frontiere intracomunitarie; che occorre pertanto introdurre un regime agromonetario compatibile con il mercato interno ed abrogare i regolamenti in parola;

considerando che l'ecu è stato definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 settembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria⁽⁸⁾; che è opportuno utilizzare tale unità di conto per fissare ed esprimere i prezzi o gli importi stabiliti nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che, finché non sarà realizzata l'unione economica e monetaria, si deve continuare a pagare in moneta nazionale i prezzi o gli importi espressi in ecu ed è quindi indispensabile determinare i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; che tali tassi devono mantenere una certa stabilità pur senza discostarsi dalla realtà economica e monetaria; che alcuni casi particolari possono esigere il ricorso a tassi specifici, fermi restando i tassi previsti in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽⁹⁾;

considerando che, in caso di riallineamento monetario, i tassi di conversione agricoli devono di norma venir adeguati immediatamente; che tuttavia può essere utile procedere ad un tale adeguamento in modo leggermente progressivo, apportando lievi ritocchi onde evitare perturbazioni di mercato e che questa prassi può addirittura rivelarsi necessaria per attenuare l'impatto di adeguamenti di ampia portata; che, per evitare significative distorsioni del mercato, è comunque necessario non superare un divario monetario bilaterale ammissibile;

(1) GU n. C 188 del 25. 7. 1992, pag. 23.

(2) GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

(3) GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 26.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9).

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90.

(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3679/92 (GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 73).

(7) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

(8) GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

(9) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.